Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

Aspetti IVA dell'e-commerce indiretto
Nuove regole dal 2021

Nicoletta Mazzitelli

Roma, 12/03/2018

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Definizione di *vendite a distanza intracomunitarie di beni*

ART. 14 dir 2006/112

A:

- Consumatori privati;:
- Agricoltori forfettari o esonerati;
- Enti non soggetti passivi IVA che effettuano annualmente acquisti intracomunitari inferiori a 10.000 Euro e che non hanno esercitato l'opzione per il pagamento dell'IVA in Italia

Di: beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e beni con istallazione e montaggio da parte del fornitore

Spediti da uno SM ad un altro dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione .

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Definizione di *vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi - ART. 14 dir 2006/112*

A:

- Consumatori privati;:
- Agricoltori forfettari o esonerati;
- Enti non soggetti passivi IVA che effettuano annualmente acquisti intracomunitari inferiori a 10.000 Euro e che non hanno esercitato l'opzione per il pagamento dell'IVA in Italia

Di: beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e beni con istallazione e montaggio da parte del fornitore

Spediti dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione, da un territorio o un paese terzo a un acquirente in uno SM .

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Luogo di effettuazione delle vendite a distanza di beni (art. 33 Dir 2006/112)

a) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
b) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, il luogo in cui gli stessi si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
c) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da un territorio terzo o da un paese terzo nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, il luogo situato in tale Stato membro, purchè l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale previsto dagli artt 369 terdecies e ss.

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Luogo di effettuazione delle vendite a distanza di beni (art. 59 quater : eccezione all' art. 33, lett.a) Dir 2006/112)

Luogo di cessione: Stato di partenza se

a) il fornitore/prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;

b) i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

c) il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni o delle cessioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), l'articolo 33, lettera a) si applica a decorrere da tale data.

Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni sia quello di destinazione. L'opzione ha la durata di due anni civili.

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Soggetti ‘facilitatori’ - *ART. 14-bis dir 2006/112*

- Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso abbia ricevuto e ceduto i beni
- Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni intra comunitarie di beni effettuate nella comunità da un soggetto passivo non stabilito a una persona che non è soggetto passivo si considera che lo stesso abbia ricevuto e ceduto i beni

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Momento di effettuazione della operazione da parte del soggetto 'facilitatore' - ART. 66 bis dir 2006/112

- Riguardo alle cessioni di beni per le quali l'IVA è dovuta dal soggetto facilitatore, l'operazione si considera effettuata e l'IVA diviene esigibile nel momento in cui il pagamento viene accettato

Obblighi documentali – art. 242 bis dir 20067112

- Il soggetto facilitatore che opera per conto di un soggetto non stabilito nella Comunità, deve mantenere per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni in caso di audit

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni (dir. 2006/112, art. 369 bis – 369 duodecies) – ONE STOP SHOP

1) "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo" un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attivita' economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunita' ma non ha fissato la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;

2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attivita' economica o, se non ha fissato la sede della propria attivita' economica nella Comunita', lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attivita' economica nella Comunita', ma disponga di piu' di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione e' lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo e' vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.

3) "Stato membro di consumo" lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni – regole di fatturazione (art. 219 – bis dir. 2006/112)

Chi si avvale del regime speciale ONE STOP SHOP emette le fatture secondo le regole dello SM di identificazione

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni (dir. 2006/112, art. 369 bis – 369 duodecies)

Il soggetto passivo che si avvale del regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate o meno vendite a distanza intracomunitarie di beni che rientrano nel regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce

La dichiarazione IVA contiene, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni ce rientrano nel regime speciale effettuate nel periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta. La dichiarazione IVA riporta le informazioni suddivise per Stato membro di consumo.

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni (dir. 2006/112, art. 369 bis – 369 duodecies)

Chi si avvale del regime ONE STOP SHOP per le vendite a distanza intra comunitarie di beni non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel medesimo regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta nello Stato membro di consumo tramite dichiarazione.

Può però chiedere il rimborso tramite portale.

Se il soggetto passivo che si avvale del regime speciale è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per altre attività, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (dir. 2006/112, art. 369 terdecies – 369 septvicies quater) – IMPORT SCHEME

•Abrogazione esenzione importazioni di beni con valore inferiore a 22 euro

•Estensione del ONE STOP SHOP a vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi

•Semplificazioni per le importazioni di beni di modesto valore nel caso non venga usato il regime

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (dir. 2006/112, art. 369 terdecies – 369 septvicies quater) – IMPORT ONE STOP SHOP

Per i beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (eccetto beni soggetti a accise), può essere utilizzato l'IMPORT One- Stop SHOP

•Il fornitore (o il suo 'intermediario') si registra allo IOSS in uno Stato membro

•Il fornitore applica l'IVA al cliente al momento di effettuazione della operazione (i.e. al momento di accettazione del pagamento)

•L'aliquota IVA è quella applicabile nello Stato membro di consumo

•Le importazioni di questi beni non sono soggette a IVA al momento della importazione

•Il fornitore/intermediario dichiara e versa l'IVA mensilmente nello Stato Membro di identificazione, che trasferisce l'imposta agli Stati membri di consumo

•NB. Esistenza del 'facilitatore'

Per i beni di valore superiore a 150 euro, si deve procedere a una dichiarazione di importazione soggetta alle regole ordinarie di imposizione

A decorrere dal 1 gennaio 2021

Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (dir. 2006/112, art. 369 terdecies – 369 septvicies quater) – IMPORT ONE STOP SHOP

L'accesso allo IOSS è aperto a

•Soggetti passivi non stabiliti in UE che

- **devono** nominare un intermediario – registrazione diretta solo laddove esistano strumenti di cooperazione amministrativa
- **devono** identificarsi nello Stato membro dell'intermediario

•Soggetti passivi stabiliti in UE

- **devono** registrarsi nello Stato membro di stabilimento o dove hanno una stabile organizzazione

•L'intermediario deve essere autorizzato e identificato come tale

A decorrere dal 1 gennaio 2021

vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi senza uso di IOSS

Al fine di semplificare gli adempimenti all'importazione quando lo IOSS non è utilizzato, si può presentare una dichiarazione mensile e versare l'IVA all'importazione mensilmente a condizione che:

•I beni non siano dichiarati con il one stop shop
•I beni abbiano valore non superiore a 150 euro e non siano soggetti a accise

In ogni caso, si può continuare a utilizzare la procedura di importazione ordinaria

A decorrere dal 1 gennaio 2021

vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi senza uso di IOSS

Nella procedura semplificata:

•È il cliente il debitore dell'IVA all'importazione
•L'IVA viene riscossa presso il debitore dal dichiarante (usualmente il corriere/società di servizi postali)
•Il dichiarante versa solo l'IVA che ha effettivamente riscosso (si evitano rimborsi sui resi)

•Si applica solo se il cliente è nello stesso Stato membro di importazione